

STATUTO DELLA FONDAZIONE "LA RAMBLA DI GIANNA PORTA ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Per volontà della Fondatrice Signora Porta Gianna nata a Cressa (NO) il giorno 1 agosto 1940 è istituita una Fondazione del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni denominata Fondazione "LA RAMBLA DI GIANNA PORTA ETS".

La Fondazione ha durata illimitata ed ha sede in Biella (BI) attualmente in Via Bengasi n. 4.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

La Fondazione utilizza l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nonché indica, negli stessi, gli estremi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - ATTIVITA'

La Fondazione svolge, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare la Fondazione, operando anche nel campo della cultura, dei rapporti sociali e dell'educazione, pone in essere iniziative concrete volte ad agevolare l'avviamento e l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani per mezzo di erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e cofinanziamenti di programmi e *stages* di assunzione, borse di studio e programmi dedicati da parte di imprese od altri Enti anche del terzo settore con cui la Fondazione potrà collaborare attivamente per il raggiungimento dei propri scopi sociali. La Fondazione potrà stipulare intese e convenzioni

con Enti privati, siano essi o meno Enti del Terzo Settore ed Enti Pubblici al fine di perseguire gli obbiettivi sociali.

Potrà inoltre partecipare a bandi pubblici o privati al fine di ottenere fondi e risorse volti a sostenere le proprie attività ed i propri scopi.

La Fondazione può esercitare inoltre attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che esse assumano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, le ipotesi previste dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è composto da un Fondo di dotazione e da un Fondo di gestione.

A) FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione è costituito dalla dotazione iniziale erogata all'Ente da parte della Fondatrice Signora Gianna Porta.

Il Fondo di dotazione può essere incrementato per mezzo di apporti e conferimenti di denaro, beni mobili e immobili, materiali o immateriali o di qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica che il conferente destini con apposito vincolo di imputazione a tale fondo per il perseguimento delle finalità dell'Ente.

Il Fondo di dotazione può essere incrementato da parte della Fondatrice o da qualunque altro soggetto persona fisica o giuridica, pubblica o privata nelle modalità sopra indicate.

Sono altresì ricompresi nel Fondo di dotazione tutti quei beni mobili e immobili, materiali o immateriali, acquistati dalla Fondazione con impiego del denaro derivante dalla alienazione di beni già facenti parte del Fondo di Dotazione.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione destinare ad incremento del Fondo di dotazione eventuali avanzi di gestione emergenti da bilancio consuntivo annuale debitamente approvato allo specifico fine di trarne ulteriori rendite da impiegare per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale indicate dal presente Statuto.

B) FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'impiego del patrimonio della Fondazione e dall'impiego dei beni costituenti il Fondo di Dotazione;
- dai ricavi derivanti dalle attività principali ed istituzionali poste in essere

dall'Ente nonché da quelle secondarie;

- dalle donazioni, elargizioni, lasciti testamentari ed ogni altra erogazione a beneficio della Fondazione non espressamente destinata al Fondo di Dotazione;
- dai contributi erogati a favore dell'Ente da parte di persone giuridiche private o pubbliche compresi lo Stato, egli Enti Territoriali e l'Unione Europea;
- dalle elargizioni o conferimenti apportati da parte della Fondatrice o da qualunque terzo e non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- dai ricavi derivanti dalle attività di raccolta fondi;
- da ogni altro bene di qualunque natura e per qualsiasi causa pervenuto alla Fondazione e non destinato ad incrementare il Fondo di dotazione.

ART. 4 - PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICO AFFARE

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447 bis cod. civ.

ART. 5 - RACCOLTA FONDI

La Fondazione può organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori ed il pubblico.

ART. 6 - VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. E' tenuta ad iscrivere in un apposito registro, tenuto dal Consiglio di Amministrazione, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il partecipante che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo le modalità previste dal D.lgs. 117/2017.

ART. 7 - LAVORATORI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti dalla legge.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 117/2017. Si applicano altresì i parametri retributivi previsti dalla norma medesima.

La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Salve le prerogative che il presente Statuto riserva alla Fondatrice, sono Organi dell'Ente:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- L'Organo di controllo
- L'Organo di Revisione Legale dei Conti, ove nominato o previsto dalla legge.

ART. 9 - PREROGATIVE DELLA FONDATRICE

La Fondazione è costituita per volontà e spirito di beneficenza della benefattrice Signora Gianna PORTA al fine di perseguire gli obbiettivi e gli scopi di cui al presente Statuto.

Alla Fondatrice pertanto, vita natural durante, è riservato il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

La Fondatrice ha diritto inoltre di presenziare agli eventi organizzati dalla Fondazione ed alle iniziative da essa promossa con la qualifica di "Fondatrice".

In suo onore - finchè in vita - ed in sua memoria, in seguito, la Fondazione dispone una borsa di studio annuale od altra erogazione come meglio infra indicato, per finalità conformi agli scopi dell'Ente.

La Fondatrice inoltre ha diritto di collaborare attivamente con il Consiglio di Amministrazione, anche svolgendo ruoli onorifici di rappresentanza, al buon perseguimento delle finalità dell'Ente, potendo essere consultata in merito ad eventi o progetti organizzati dalla Fondazione medesima e partecipando a cerimonie ed eventi pubblici.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Esso è composto di tre membri compreso il Presidente i quali durano in carica per tre anni, salvo quanto infra, e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dalla Fondatrice ed i membri che lo compongono durano in carica secondo quanto segue:

- Il Presidente per la durata di anni cinque
- Il Vice Presidente per la durata di anni quattro
- Il terzo consigliere per la durata di anni tre

Tutti i successivi componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla prima scadenza o eventuale altra causa che comporti la perdita della qualifica prima di detto termine, dureranno in carica per tre anni e saranno rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi causa, nel corso del triennio venisse a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione ovvero alla scadenza naturale della carica, gli altri membri provvederanno a nominare il nuovo Consigliere.

In caso di parità, il voto del Presidente rimasto in carica in ipotesi di sostituzione del vice presidente, ovvero il voto del vice Presidente, in ipotesi di sostituzione del componente già Presidente, vale doppio.

Alla scadenza del primo mandato del nominato Presidente, ed in seguito a nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio elegge nel suo seno a maggioranza nella prima seduta utile, il Presidente e il Vicepresidente.

Questi rimangono in carica sino a che mantengono la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza ed a seguito di rinnovo del Consigliere mancante, il Consiglio provvederà nuovamente nel suo seno alla nomina come meglio indicato nell'art. 9.

Se tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovessero cessare contemporaneamente, l'Organo di Controllo provvede a comunicare con urgenza tale evenienza all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente per territorio affinché provveda ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 117/2017 alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione degli affari correnti.

Tale commissario può formulare all'Ufficio di cui sopra una proposta di nomina di un nuovo Consiglio Direttivo che sarà approvata o respinta dall'Ufficio medesimo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure su richiesta di due Consiglieri a mezzo posta elettronica, anche non certificata, spedita all'indirizzo comunicato dai Consiglieri e depositato presso la Fondazione almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione indica l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuate anche in video-audio conferenza con modalità tali da consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di suo impedimento ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e delibera a

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare è compito del Consiglio di Amministrazione:

= predisporre il programma delle attività della Fondazione con determinazione, anche in massimali, degli importi dei finanziamenti o cofinanziamenti da erogare per il perseguimento degli scopi sociali. In particolare la Fondazione, annualmente, destina una somma determinata dal Consiglio di Amministrazione quale borsa di studio o finanziamento di *stages* od altra attività, intitolata alla Fondatrice Gianna Porta. Il Consiglio di Amministrazione disciplina tale erogazione con apposito regolamento interno;

= analizzare gli ambiti di intervento nei quali operare per il perseguimento dell'attività dell'Ente in particolare individuando annualmente i progetti da sostenere e i settori nei quali concentrare le proprie attività;

= approvare eventuali regolamenti interni;

= redigere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente;

= deliberare in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti testamentari nonché di ogni altra erogazione determinata a beneficio della Fondazione a qualunque titolo;

= disporre l'impiego dei beni costituenti il Fondo di Gestione per il miglior raggiungimento dello scopo della Fondazione, nonché l'amministrazione e l'investimento dei beni costituenti il Fondo di Dotazione al fine di ottenere la maggior e più oculata disponibilità di risorse al fine di perseguire gli scopi della Fondazione;

= deliberare in merito alle erogazioni e finanziamenti o cofinanziamenti da effettuarsi in osservanza dello scopo dell'Ente;

= nominare l'organo di controllo e di revisione legale dei conti;

= deliberare circa le modifiche dello Statuto e le operazioni di scioglimento, fusione, scissione e trasformazione, nel rispetto delle competenze e dei poteri dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a singoli consiglieri parte dei propri poteri.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura che sia data puntuale esecuzione alle delibere dello stesso. A lui spetta la firma degli atti di competenza dell'Ente.

Salvo che per il primo Consiglio di Amministrazione in cui il Presidente è nominato dalla Fondatrice, egli è eletto a maggioranza dai Consiglieri con scrutinio segreto.

Allo stesso modo viene eletto il vicepresidente che possa sostituire il primo in ipotesi di impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente (salvo che per il primo Consiglio)

rimangono in carica non oltre tre anni dalla loro nomina ovvero per il minor tempo in cui il Consigliere eletto rimane membro del Consiglio di Amministrazione.

Ove egli decadesse dalla carica o cessasse di essere membro del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, una volta nominato il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, provvedono alla elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente che rimarrà in carica a sua volta per tutto il periodo di permanenza nel Consiglio di Amministrazione, ma non oltre tre anni dalla elezione salvo che lo stesso soggetto venga nuovamente nominato Consigliere della Fondazione e in seguito eletto Presidente o Vice Presidente per un nuovo mandato.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione nomina alla Fondazione un organo di controllo, anche monocratico, su determinazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 2399 cod. civ. Questi debbono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo cod. civ. e in caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

E' consentito, al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017 che l'Organo di controllo svolga funzione di revisione legale dei conti ed in tal caso tale organo deve essere composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio dell'Ente sia stato redatto in conformità alle linee guida previste ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai membri del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

ART. 13 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie eventualmente svolte a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

La Fondazione deposita il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Si applica, ove del caso, quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 14 - LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene, a cura dell'Organo cui si riferiscono, i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo ed eventualmente di revisione legale dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ricorra tale ipotesi, tiene altresì il prescritto libro dei volontari. Tale libro è numerato progressivamente in ogni pagina, bollato e vidimato da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

ART. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o anticipato scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività analoghe od affini a quelle della Fondazione ed abbiano sede nella Regione Piemonte.

L'individuazione degli Enti a beneficio dei quali dovrà avvenire la devoluzione del patrimonio, è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo è tenuto a richiedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo considerato equivalente dalla legge, il parere di cui sopra. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si applicano le norme previste dal D.lgs. 117/2017 ed in mancanza le norme del codice civile e le altre leggi in materia.

Ove per qualsiasi causa si verificasse una situazione di stallo, tale intendendosi una paralisi o una mancanza degli organi dell'Ente tale da non consentire lo svolgimento ordinario delle attività della Fondazione, il Presidente, o in mancanza l'Organo di controllo, potrà fare ricorso all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore affinché eserciti i poteri previsti dall'art. 90 di cui al D.lgs. 117/2017.